



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori IANNONE, CALANDRINI, AMIDEI, BALBONI,
BUCALO, DE CARLO, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA,
SILVESTRONI, ZAFFINI, MARCHESCHI, COSENZA, ZEDDA, MANCINI,
CAMPIONE e LISEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge costituzionale, che consta di un unico articolo, ha lo scopo di introdurre un esplicito riconoscimento, da parte della Repubblica, del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Si tratta di una proposta normativa già presentata ed esaminata nella passata legislatura (approvata in testo unificato degli atti Senato nn. 747, 2262, 2474, 2478, 2480 e 2538) e arrivata quasi al termine dell'iter parlamentare (con due passaggi in Senato e trasmessa alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva il 29 giugno 2022) non conclusosi per la fine anticipata della legislatura e che qui si ripropone nella sua ultima versione.

Obiettivo della proposta è quello di riconoscere, a livello costituzionale, il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme; a tal fine viene inserito un comma aggiuntivo all'articolo 33 della Costituzione, nel titolo II della parte prima, « Rapporti etico-sociali », che sancisce la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento e prevede le norme generali sull'istruzione nelle scuole e l'autonomia degli ordinamenti delle istituzioni di alta cultura, università e accademie.

La diffusione della pratica sportiva in quasi tutte le società del mondo contemporaneo è il segno evidente dell'importanza che lo sport assume sotto il profilo civile, sociale e culturale; la previsione con cui si riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme richiama implicitamente la medesima forma linguistica

di cui all'articolo 2 della Costituzione stessa, facendo intendere che lo sport è un qualcosa di preesistente di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, prevedendone la tutela e la promozione.

Si intende così mettere al centro della Costituzione lo sport in tutte le sue forme, dal momento che rappresenta un importante strumento formativo d'integrazione sociale e di diffusione di valori universali positivi, veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale.

Strettamente correlati sono poi lo sport e la salute, intesa nella sua concezione più moderna di benessere psicofisico integrale della persona, prima ancora che come mera assenza di malattia.

A livello europeo la normativa è sempre più protesa a dare rilevanza allo sport, strumento di contrasto di tutte le forme di esclusione sociale, riconoscendo un'intima connessione tra sport e diritti sociali, cioè quei diritti che sono di interesse della collettività. In questo senso è orientato il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 165, afferma che « L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa » e, con la sua azione, mira tra l'altro a « sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi ». È dunque evidente il riconoscimento di una dimensione europea dello

sport e della promozione del suo ruolo sociale.

Con il presente disegno di legge costituzionale si intende colmare una lacuna nel nostro ordinamento che non prevede, fino ad oggi, una norma di rango costituzionale che riconosca appunto il valore educativo, so-

ciale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva, fattore di sviluppo e formazione della persona, strumento di aggregazione e di inclusione contro le diversità di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo, strettamente correlato con la salute intesa in senso lato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».